

**DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE**

**“DISCIPLINA REGIONALE**

**DEL SETTORE FIERISTICO**

**E DEL SETTORE CONGRESSUALE”**

## INDICE

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

- Art. 1 – Principi generali e finalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Tipologie delle manifestazioni fieristiche
- Art. 4 - Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

### **TITOLO II – DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**

- Art. 5 - Procedimento di comunicazione
- Art. 6 – Comunicazione
- Art. 7 – Istruttoria
- Art. 8 – Calendario della manifestazioni fieristiche
- Art. 9 – Concomitanze
- Art. 10 – Divieti, sanzioni e vigilanza

### **TITOLO III – LE SEDI, I GESTORI E GLI ORGANIZZATORI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E CONGRESSUALI**

- Art. 11 – Sedi fieristiche e congressuali
- Art. 12 - Gestori delle sedi
- Art. 13 – Organizzatori delle manifestazioni fieristiche e congressuali

### **TITOLO IV – PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA FIERISTICO E CONGRESSUALE**

- Art. 14 - Sistema Regionale Fieristico e Congressuale – SIRFEC
- Art. 15 – Comitato Tecnico Consultivo
- Art. 16 - Iniziative promozionali

### **TITOLO V – NORME FINALI ED ABROGAZIONI**

- Art. 17 - Contributi regionali per i comparti delle fiere e dei congressi
- Art. 18 – Regolamento
- Art. 19 – Norma Finanziaria
- Art. 20 - Abrogazioni

## TITOLO I.

### DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

#### ART. 1

##### PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

1. La Regione Campania contribuisce allo sviluppo delle attività economiche e produttive regionali e delle attività di ricerca, sviluppo ed innovazione anche mediante la programmazione, regolamentazione ed il sostegno delle attività fieristiche e congressuali.
2. La disciplina legislativa della Regione Campania in materia di promozione dell'attività fieristica e congressuale è in linea con le disposizioni del Quadro Comunitario di Sostegno e con la programmazione nazionale.
3. L'attività fieristica e l'attività congressuale sono libere e devono ispirarsi a criteri di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri. La Regione e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di implementare e qualificare i due settori ritenuti fondamentali e trainanti i sistemi economici, produttivi, della ricerca, dell'innovazione e delle conoscenze per l'intera regione Campania, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle sedi ed alle manifestazioni fieristiche e congressuali, nonché l'adeguatezza e la qualità dei servizi agli espositori ed altri operatori, agli utenti ed ai visitatori delle fiere, delle manifestazioni e dei congressi.
4. La Regione Campania valorizza l'attività espositiva, fieristica, convegnistica e congressuale qualificata, prevalentemente presso adeguate ed attrezzate sedi fieristiche e congressuali presenti nel territorio regionale, al fine di tendere ad un posizionamento strategico di rilievo in ambito nazionale ed internazionale.

#### ART. 2

##### DEFINIZIONI

Ai fini della presente legge si definiscono:

1. Per il settore fieristico:
  - a) "Manifestazioni fieristiche": le attività commerciali svolte in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, la cui visita e accesso può essere consentita alla generalità del pubblico oppure circoscritta a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati;

On. Andrea Cozzolino

- b) "Espositori": i soggetti, pubblici e privati, che partecipano alle fiere e manifestazioni per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, distributori o associazioni operanti nei vari settori economici ~~e~~o produttivi;
  - c) "Visitatori": tutti coloro che accedono alle fiere e manifestazioni, siano essi operatori professionali del settore o dei settori economici e produttivi oggetto della manifestazione, o anche pubblico generico non specializzato;
  - d) "Organizzatori di manifestazioni": i soggetti professionali e organizzati che siano dotati dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio di tali attività. Gli organizzatori provenienti dai Paesi membri dell'Unione Europea sono legittimati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di appartenenza;
  - e) "Superficie espositiva netta": la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;
  - f) "Sedi Fieristiche", ovvero le strutture atte ad ospitare le fiere e meglio distinte in:
    - 1°) "Centro fieristico permanente": area coperta e scoperta appositamente e stabilmente attrezzata per ospitare manifestazioni fieristiche ed a tal fine destinata dalla pianificazione urbanistica territoriale, con strutture fisse, infrastrutture e servizi specificamente finalizzati a tali manifestazioni;
    - 2°) "Parco espositivo": l'insieme delle aree coperte e scoperte e delle strutture qualificate come "Centro fieristico permanente", comprensive inoltre di aree per lo svago, il tempo libero, lo sport ed il benessere e di strutture ricettive, per convegni, eventi, spettacoli ed altro;
    - 3°) "Luogo espositivo": piazze, quartieri cittadini, strutture coperte attrezzate o meno, o altri luoghi non adibiti in modo permanente allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e, comunque, non identificabili nei precedenti punti 1°) e 2°).
2. Per il settore congressuale:
- a) "Attività congressuale": si intendono tali le attività tendenti alla promozione e alla diffusione delle conoscenze e competenze scientifiche, tecniche e culturali con esclusione di diretta ed immediata finalità commerciale;
  - b) "Espositori-sponsor congressuali": le ditte e tutti gli altri soggetti economici ~~e~~o istituzionali che hanno uno spazio espositivo nel percorso congressuale in qualità di partecipante ordinario o come sostenitore finanziario e sponsor del congresso;
  - c) "Congressisti": tutti coloro che partecipano ai lavori congressuali come pubblico o auditori;
  - d) "Relatori": coloro che sono chiamati a relazionare nell'ambito dei lavori congressuali;
  - e) "PCO": organizzatori professionali di congressi e convegni sono i soggetti professionali e organizzati che siano dotati dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio di tali attività. Gli organizzatori provenienti dai Paesi membri dell'Unione Europea sono legittimati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di appartenenza;
  - f) Sedi Congressuali: strutture atte ad ospitare i congressi e meglio distinte in:

On. Andrea Cozzolino

- 1°) "Sala convegni": sala permanentemente allestita con arredi e attrezzature atte ad ospitare convegni e congressi;
- 2°) "Centro Congressuale Permanente": area coperta e scoperta appositamente attrezzata per ospitare congressi, convegni e convention ed a tal fine destinata dalla pianificazione urbanistica territoriale, con strutture fisse, infrastrutture e servizi specificamente finalizzati a tali eventi;
- 3°) "Parco Congressi": l'insieme delle aree coperte e scoperte e delle strutture qualificate come "Centro Congressuale Permanente", comprensive inoltre di aree per lo svago, il tempo libero, lo sport ed il benessere e di strutture ricettive, per convegni, eventi, spettacoli ed altro;
- 4°) "Luogo Congressuale": sale alberghiere, in hotel o in altre strutture o in altri luoghi non adibiti in modo permanente allo svolgimento di convegni e congressi e, comunque, non identificabili nei precedenti punti 2°) e 3°).

### ART. 3

#### TIPOLOGIE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E CONGRESSUALI

##### 1. Tipologie di manifestazioni fieristiche:

- a) "Fiere generali" senza limitazioni o prevalenze merceologiche, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale commercializzazione immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
- b) "Fiere specializzate" limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore ed in tempi preordinatamente definiti;
- c) "Mostre convegno", aperte alla generalità del pubblico o ad operatori professionali, aventi fini di promozione tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale;
- d) "Mostre mercato", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali. Tali manifestazioni consentono la promozione ed anche la commercializzazione di prodotti e dei servizi esposti, con consegna immediata o differita;
- e) "Mostre eventi" in cui prevalgono avvenimenti spettacolari, aperti al pubblico indifferenziato, e che hanno fini di promozione commerciale tecnica, scientifica o culturale.
- f) "Esposizioni o mostre culturali" aperte al pubblico indifferenziato, aventi fini di promozione unicamente culturale, con esclusione di ogni diretta ed immediata finalità commerciale.
- g) "Borse settoriali" limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali dirette ad azioni di scambio tra domanda e offerta.

2. Tipologie di manifestazioni congressuali:
  - a) Congressi: attività con almeno 500 partecipanti o con area espositiva –o area poster per la presentazione dei risultati della ricerca- per almeno 1.000 mq netti che prevedano un programma sociale con gite, visite guidate, spettacoli, serate di gala, ed attività collaterali similari;
  - b) Convegni e conferenze: manifestazioni con meno di 500 partecipanti e spazio espositivo inferiore ai 1.000 mq netti;
  - c) Convention: manifestazioni aziendali, cui partecipano unicamente ospiti e invitati della stessa azienda e che prevedano la possibilità di serate di gala, spettacoli o eventi collaterali similari.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge regionale le seguenti attività:
  - a) Le esposizioni universali e le esposizioni permanenti di beni e servizi;
  - b) Le manifestazioni volte alla promozione o alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;
  - c) Le manifestazioni di interesse tipicamente locali quali le sagre, le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali, sempre che abbiano una superficie espositiva netta inferiore a 500 mq.;
  - d) Le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
  - e) Le mostre collegate ad attività di collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato;
  - f) I congressi, convegni e conferenze di partiti politici e degli Enti Locali;
  - g) Le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio su aree pubbliche.

ART. 4

QUALIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E CONGRESSUALI

- 1) Le manifestazioni fieristiche e congressuali, di cui all'art. 3 della presente legge, sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione:
  - a) al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici e delle tematiche tecniche e scientifiche, con riferimento alle caratteristiche ed alle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre o delle tematiche tecniche e scientifiche trattate, cui la manifestazione o il congresso sono rivolti;
  - b) al programma ed agli obiettivi dell'iniziativa;
  - c) alla consistenza numerica e alla provenienza geografica degli espositori, dei visitatori, dei relatori e dei congressisti;
  - d) alla idoneità ed adeguatezza della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi e congressuali in cui si realizzano;
  - e) alla affidabilità, professionalità e qualificazione dei loro organizzatori;
  - f) al programma organizzativo e promozionale, al bilancio e ai risultati conseguiti nelle eventuali precedenti edizioni.
- 2) La qualifica di manifestazione fieristica o congressuale di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è attribuita dalla Regione Campania, mentre la qualifica di manifestazione fieristica o congressuale di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione.
- 3) I criteri per il riconoscimento delle qualifiche internazionale, nazionale e regionale ed i criteri che i Comuni dovranno adottare per le qualifiche di manifestazione fieristica-congressuale locale sono determinati con il Regolamento di cui all'~~art.~~ **articolo** 18 della presente legge.

**TITOLO II.**  
**DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E CONGRESSUALI**

**ART. 5**  
**PROCEDIMENTO DI COMUNICAZIONE**

- 1 Il procedimento di comunicazione delle manifestazioni fieristiche e congressuali è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualificazione delle manifestazioni, che sussistano i requisiti enunciati nella presente Legge Regionale e, in particolare,:
  - a) che le sedi fieristiche e congressuali siano idonee alla tipologia della manifestazione, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, tenuto conto della qualifica della stessa;
  - b) che il regolamento della manifestazione e le modalità di organizzazione garantiscano pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa e che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari, se non da questi espressamente richieste;
  - c) che l'ammissione degli espositori sia disposta dal soggetto organizzatore secondo quanto stabilito dal regolamento di ciascuna manifestazione o congresso. L'ammissione del pubblico di visitatori ed utenti delle fiere e dei congressi è libera ovvero disciplinata dal rispettivo regolamento che non può prevedere, in nessun caso, disposizioni discriminatorie se non afferenti alle tipologie di eventi da realizzare e categorie merceologiche oggetto del programma.
2. Le manifestazioni fieristiche hanno **normalmente** una durata massima di apertura al pubblico di giorni sedici. Le manifestazioni congressuali hanno **normalmente una** durata massima pari a sei giorni.
3. La possibilità di vendita immediata o differita dei beni o dei servizi esposti nelle fiere e nei congressi deve essere prevista nei regolamenti delle singole manifestazioni e realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio e somministrazione.

**ART. 6**  
**COMUNICAZIONE**

1. Per le fiere e i congressi con qualifica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche e congressuali ovvero i titolari dei marchi delle stesse comunicano alla Regione Campania, normalmente entro il 30 settembre dell'anno precedente la realizzazione dell'evento, la denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la data di inizio e chiusura della manifestazione con l'indicazione delle finalità dell'iniziativa, del settore o dei settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico o della riserva ai soli operatori economici e professionali interessati, dei soggetti istituzionali e scientifici partecipanti e delle altre modalità di svolgimento della fiera e del congresso. Se l'organizzazione dell'evento è successiva alla data sopra indicata, la comunicazione deve essere effettuata entro 45 giorni prima del suo svolgimento.
2. Alla comunicazione sono allegati:

**On. Andrea Cozzolino**

- 1) il programma e il regolamento dell'evento, con specificazione dei partner, dei contenuti, della tipologia di evento, dei target di utenti, delle tariffe previste per gli espositori e per i visitatori-congressisti;
- 2) una dichiarazione resa dal responsabile della organizzazione con cui è attestato:
  - i. l'idoneità ed adeguatezza della sede fieristico-congressuale per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione anche in riferimento alla qualifica richiesta;
  - ii. che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi disponibili, consentono condizioni di accesso non discriminatorie agli operatori interessati;
  - iii. che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondono a criteri di trasparenza, tali da escludere: condizioni contrattuali inique, tariffe diverse per prestazioni equivalenti, vincoli per gli espositori ad accettare prestazioni supplementari non espressamente richieste.
3. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale è comunicato, secondo le modalità previste dal presente articolo, al Comune nel cui ambito territoriale si svolge l'evento.
4. Entro il 15 novembre, la Giunta trasmette ai Comuni territorialmente competenti le comunicazioni che la Giunta stessa non ritiene qualificabili internazionali, nazionali e regionali, informando il soggetto organizzatore.

**ART. 7**

**ISTRUTTORIA**

1. L'Amministrazione procedente esamina nel merito le comunicazioni pervenute nei termini stabiliti, dichiarando irricevibili quelle carenti della documentazione richiesta all'articolo 6. L'Amministrazione procedente consente, per errore scusabile o per altre fondate ragioni, la rimessione nei termini, nonché la rettifica o l'integrazione di comunicazioni già dichiarate irricevibili.
2. Le manifestazioni fieristiche e congressuali possono avere inizio non prima che siano decorsi 45 giorni dalla comunicazione. L'Amministrazione procedente, in caso di accertata carenza delle condizioni previste dall'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, adotta motivato provvedimento di diniego dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e del mancato inserimento dell'evento nel calendario regionale delle fiere e dei congressi. E' fatta salva la possibilità, per il richiedente, di adottare misure idonee a rimuovere le cause del diniego e sottoporre all'Amministrazione procedente una nuova comunicazione. Tra la data di consegna della nuova comunicazione e la data di svolgimento della manifestazione deve comunque intercorrere un periodo non inferiore a quarantacinque giorni. Se permane la carenza delle condizioni richieste, l'Amministrazione procedente, nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, adotta motivato provvedimento di diniego.

**ART. 8**

**CALENDARIO REGIONALE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E CONGRESSUALI**

1. La Regione predispone il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche e congressuali con qualifica internazionale, nazionale, regionale che si svolgeranno in Campania durante l'anno.

**On. Andrea Cozzolino**

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno i competenti uffici della Giunta regionale approvano il calendario delle manifestazioni fieristiche e congressuali.
3. Il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche e congressuali viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento.
4. Gli organizzatori delle manifestazioni devono apporre gli estremi della comunicazione alla Regione o al Comune sul materiale promozionale dell'evento.

**ART. 9**

**CONCOMITANZE**

- 1 In caso di concorrenza temporale tra più manifestazioni fieristiche o congressuali aventi analoghe caratteristiche, settori merceologici o mercati di commercializzazione, ambiti scientifici di discussione o altro, tali da causare concorrenze e contemporaneità dannose per il sistema fieristico e congressuale regionale, l'Assessore alle Attività Produttive promuove un accordo tra i soggetti interessati, atto al superamento della situazione di contemporaneità. In suddetta attività, l'Assessore può richiedere al Comitato Tecnico di cui all' art. 16 di predisporre una relazione dettagliata e documentata con specifica proposta, comunque non vincolante.
- 2 In caso di mancato accordo, l'Assessore adotta il provvedimento di cui all'art. 7 comma 2 con cui nega l'autorizzazione allo svolgimento di una o più delle manifestazioni concomitanti, all'esito di una valutazione comparativa delle istanze condotta sulla base dei seguenti criteri:
  - a) dimostrata capacità professionale nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressuali e solidità organizzativa e finanziaria dell'istante;
  - b) coerenza della manifestazione con gli obiettivi regionali in materia di promozione e di internazionalizzazione dell'economia regionale e delle economie provinciali e locali;
  - c) grado di specializzazione della manifestazione relativamente al settore merceologico interessato in caso di fiere o ambito scientifico culturale trattato in caso di congresso;
  - d) ampiezza del programma promozionale dell'evento in riferimento anche al numero di espositori;
  - e) idoneità e adeguatezza della sede di effettuazione della manifestazione fieristica e congressuale.
- 3 La Giunta Regionale qualora riscontri situazioni di conflitto tra manifestazioni fieristiche e congressuali locali comunicate alle amministrazioni comunali ovvero tra queste ultime e le manifestazioni di qualifica superiore, avvalendosi del Comitato Tecnico promuove la definizione di un accordo tra tutte le parti interessate. In caso di mancato accordo, la Giunta Regionale adotta i provvedimenti indicati al comma 2.

**ART. 10**

**DIVIETI, SANZIONI E VIGILANZA**

- 1 E' vietata l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi tipo e qualifica senza la preventiva comunicazione di cui all'articolo 6 ovvero nel caso in cui sia stato adottato il provvedimento di diniego di cui agli articoli 7 comma 2, e 9, commi 2 e 3.
- 2 In caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche e congressuali internazionali, nazionali o regionali in violazione del divieto di cui al comma 1, l'Ente deputato a ricevere la comunicazione o che ha notificato il provvedimento di diniego ne vieta l'apertura o ne dispone la chiusura immediata con addebito al soggetto organizzatore di ogni relativa spesa, informando il Prefetto competente per i conseguenti provvedimenti del caso.

- 3 Chiunque organizzi o pubblicizzi manifestazioni fieristiche e congressuali in violazione del comma 1 del presente articolo:
  - a. È sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra 10 Euro e 100 Euro per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata;
  - b. non può presentare, a pena di inammissibilità, istanza di autorizzazione per le stesse o altre manifestazioni fieristiche e congressuali per la durata di tre anni.
- 4 La lettera b) del comma 3 del presente articolo si applica anche a chiunque rinunci all'organizzazione di manifestazione fieristica e congressuale comunicata ed inserita nel calendario regionale delle fiere e dei congressi, fatte salve le comprovate ragioni di mercato, di sopravvenuto e imprevedibile impedimento e le cause di forza maggiore.
- 5 Chiunque organizzi o pubblicizzi manifestazioni fieristiche e congressuali ai sensi della presente legge in date, in località, con denominazioni, con qualifiche, con modalità o programmi diversi da quelli autorizzati, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata al comma 3, lettera a).
- 6 Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche e congressuali, non applichi in tutto o in parte il regolamento di manifestazione, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata al comma 3, lettera a).
- 7 Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche e congressuali, applichi tasse di iscrizione o quote di partecipazione o prezzi dei biglietti di ingresso dei visitatori o di registrazione congressisti diversi o superiori a quelli indicati nella comunicazione di cui all'art. 6, senza essere stato precedentemente autorizzato in via esplicita dalla Regione o dal Comune, sulla base di comprovati e imprevisi motivi, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata al comma 3, lettera a).
- 8 In caso di manifestazioni fieristiche e congressuali locali le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà.
- 9 L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono funzioni attribuite ai Comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica e congressuale. Le somme incassate a titolo di sanzione sono trasferite alla Regione nella misura pari al 40%; la parte residua è di spettanza del Comune.
- 10 Per l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e la riscossione delle somme si applica la disciplina introdotta dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale n. 13 del 10 gennaio 1983.

**TITOLO III.**

**LE SEDI, I GESTORI E GLI ORGANIZZATORI**

**DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E CONGRESSUALI**

**ART. 11**

**LE SEDI FIERISTICHE E CONGRESSUALI**

- 1 I requisiti di idoneità ed adeguatezza delle sedi fieristiche e congressuali per lo svolgimento di fiere e congressi internazionali e nazionali sono determinati come segue:
  - a) ad eccezione delle sedi di nuova costruzione, l'aver ospitato almeno una manifestazione o congresso a carattere internazionale ovvero almeno tre manifestazioni o congressi a carattere nazionale nel corso dell'ultimo triennio;
  - b) disporre di superficie espositiva lorda coperta di almeno 15.000 mq. e netta coperta per almeno il 50%;
  - c) disporre di superficie espositiva lorda scoperta di almeno 30.000 mq e netta scoperta per almeno il 50%;
  - d) disporre di differenti sale convegni, di cui una con almeno ottocento posti, idonee ad ospitare, in contemporanea o in parallelo, almeno 1.500 congressisti;
  - e) disporre in sede di strutture permanenti idonee ad ospitare i servizi obbligatori richiesti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di sicurezza e tutela della salute;
  - f) disporre di aree parcheggio non inferiori al 30% della superficie espositiva lorda complessiva;
  - g) disporre di varchi di accesso in un numero congruo alle dimensioni dell'intera area e relative uscite di sicurezza;
  - h) disporre di servizi e strutture di prevenzione e sicurezza che consentano l'attuazione delle misure di emergenza previste dalla normativa vigente;
  - i) disporre dei servizi di base strutturali che consentano il corretto svolgimento delle manifestazioni fieristiche e congressuali, quali servizi igienici, presidi tecnici, impiantistica tecnica ed informatica, in numero congruo alle dimensioni ed alla capienza;
  - j) disporre dei servizi supplementari che favoriscono la permanenza dei partecipanti, dei visitatori e dei congressisti, quali bar, ristoro, servizi bancari, telefoni pubblici, aree per il relax lo sport e il tempo libero;
  - k) disporre dei servizi tecnologici, logistici, di supporto, di competenze, d'indotto per espositori e sponsor;

On. Andrea Cozzolino

- 1) essere in prossimità di aeroporti, stazioni portuali, svincoli autostradali, strade a percorrenza veloce, stazioni ferroviarie, metropolitane ed altri mezzi di trasporto, sia pubblici che privati, alberghi, ristoranti, ospedali, strutture di pubblica sicurezza.
2. Le sedi per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche e congressuali regionali devono essere in possesso dei requisiti di idoneità ed adeguatezza di cui al comma 1, lettere e), g), h), i), e di almeno altri tre degli altri requisiti indicati nel medesimo comma 1.
3. Le sedi per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche e congressuali locali devono possedere i requisiti di idoneità ed adeguatezza indicati nel comma 1, lettere e), g), h), i).
4. Con delibera di Giunta Regionale possono essere integrati i requisiti di idoneità ed adeguatezza indicati nei commi da 1 a 3.

## ART. 12

### I SOGGETTI GESTORI DELLE SEDI FIERISTICHE E CONGRESSUALI

1. I soggetti gestori delle sedi fieristiche di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) n. 1 e delle sedi congressuali di cui all'art. 2, comma 2, lett. f), n. 2 possono essere costituiti solo in forma di società di capitale, e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:-
  - a) iscrizione al Registro della Imprese e previsione nell'oggetto sociale dell'attività di gestione della sede fieristica e congressuale;
  - b) titolarità o del diritto di proprietà della sede o del diritto a disporne per un periodo non inferiore a cinque anni;
  - c) sottoposizione, per statuto societario, all'obbligo di certificazione del proprio bilancio;
2. Le modalità per la verifica periodica dei requisiti di cui al comma 1 sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 18.

## ART. 13

### ORGANIZZATORI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E CONGRESSUALI

1. L'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressuali viene svolta liberamente da soggetti pubblici e privati.

**TITOLO IV.**

**PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SETTORI FIERISTICO E CONGRESSUALE**

**ART. 14**

**~~II~~-SISTEMA REGIONALE FIERISTICO E CONGRESSUALE -SIRFEC-**

1. Per la valorizzazione delle eccellenze produttive regionali, delle conoscenze e competenze scientifiche, tecnologiche e della ricerca è istituito il Sistema Regionale Fieristico e Congressuale – SIRFEC.
2. Il Sistema Regionale Fieristico e Congressuale -SIRFEC- è costituito dalle sedi fieristiche e congressuali presenti in regione di cui all'art. 2, dai gestori degli stessi e dagli organizzatori professionali di fiere e congressi che risiedono e stabilmente operano nella regione Campania. I suddetti organizzatori devono dimostrare di aver svolto negli ultimi due anni almeno una manifestazione o congresso di carattere internazionale o nazionale, o almeno tre manifestazioni o congressi di carattere regionale. Nel caso di nuova costituzione si deve dimostrare di possedere il know-how necessario all'organizzazione della manifestazione fieristica o congressuale in base alle esperienze e competenze dei proponenti e delle ulteriori risorse umane coinvolte.
3. Sono istituiti, presso l'Assessorato alle Attività Produttive, gli elenchi dei soggetti e delle sedi fieristiche e congressuali facenti parte del SIRFEC. Con il regolamento regionale di cui all'art. 18 sono determinati:
  - a. le modalità di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati;
  - b. i criteri e le modalità di valutazione delle istanze di cui alla lettera a) e di espressione del preventivo parere, non vincolante, del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art. 15;
  - c. le modalità di iscrizione e di aggiornamento annuale degli elenchi e di verifica della permanenza dei requisiti in capo agli iscritti;
  - d. le disposizioni per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

**ART. 15**

**COMITATO TECNICO CONSULTIVO**

- 1 E' istituito, presso l'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Campania il Comitato Tecnico Consultivo per il settore fieristico e congressuale.
- 2 Il comitato è presieduto dall'Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania ed è composto da altri dieci membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive, scelti in base ai seguenti criteri:
  - a) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, della cooperazione, della ricerca scientifica, dei servizi e delle professioni;

On. Andrea Cozzolino

- b) il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Regione Campania;
  - c) un rappresentante designato dall'Istituto per il Commercio Estero (I.C.E.);
  - d) un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio;
  - e) un esperto di marketing fieristico;
  - f) un esperto di attività congressuale;
  - g) un rappresentante designato dall'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane;
  - h) un rappresentante designato dall'Italcongressi.
- 3 Con il decreto presidenziale di cui al comma 2 sono nominati il Segretario del Comitato ed il supplente, scelti tra i funzionari regionali in servizio presso il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.
- 4 I componenti durano in carica cinque anni e sono rinnovabili per un altro mandato. Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.
- 5 Il Comitato esprime pareri e formula proposte in materia di:
- a) iniziative per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico e congressuale regionale;
  - b) formazione del calendario fieristico-congressuale;
  - c) attuazione della disciplina regionale in materia di attività fieristica e congressuale.
- 6 Ai componenti del comitato tecnico consultivo è corrisposto il compenso nella misura di euro 77,47 a seduta, fino ad un massimo di 12 sedute annue.

## ART. 16

### INIZIATIVE PROMOZIONALI

- 1 La Regione Campania, al fine di valorizzare le produzioni agricole, artigiane ed industriali, promuove iniziative per sviluppare le azioni tese alla identificazione di paesi esteri, aree geografiche, settori merceologici in cui concentrare le strategie dell'internazionalizzazione delle produzioni, delle conoscenze e delle eccellenze regionali della Campania.
- 2 Per i fini di cui al comma 1, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, sentite le Camere di Commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio, dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, dei servizi e delle professioni più rappresentative sul territorio regionale, consultato a tal fine anche il Comitato Tecnico, formula programmi pluriennali e annuali di iniziative promozionali all'estero **che valorizzano** i sistemi fieristici e congressuali regionali. Per realizzare suddetti programmi, la Regione Campania **può** avvalersi delle Camere di Commercio provinciali, delle altre Istituzioni ed Enti di riferimento.
- 3 I programmi promozionali concernono le seguenti attività:

On. Andrea Cozzolino

- a. modalità di promozione delle produzioni regionali sui mercati nazionali ed esteri attraverso le partecipazioni di operatori economici a manifestazioni fieristiche e congressuali nazionali ed estere;
  - b. organizzazione diretta di padiglioni espositivi nelle fiere, mostre e congressi nazionali ed esteri per la valorizzazione delle produzioni regionali;
  - c. assistenza tecnica agli operatori economici, singoli od associati, per sviluppare le funzioni di commercializzazione delle produzioni regionali, promuovendo i rapporti di mercato delle piccole e medie imprese;
  - d. studi e ricerche sui settori fieristico e congressuale nell' area regionale, al fine di favorire l'adeguamento della funzione fieristica e congressuale alle esigenze di promozione economica.
- 4 Gli obiettivi previsti ai commi precedenti possono essere realizzati anche mediante contratti di programma, accordi, convenzioni effettuati anche con i soggetti gestori dei quartieri fieristici e dei centri congressuali e con organizzatori qualificati di fiere, congressi e manifestazioni.

## TITOLO V.

### NORME FINALI E ABROGAZIONI

#### ART. 17

##### CONTRIBUTI REGIONALI PER I COMPARTI DELLE FIERE E DEI CONGRESSI

- 1 Per la realizzazione delle iniziative promozionali, di sviluppo, coordinamento e gestione afferenti, in particolare, alle fiere, manifestazioni, convegni e congressi, la Giunta Regionale provvede, con risorse regionali, nazionali e comunitarie, alla erogazione di contributi in favore degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 14, comma 3. La distribuzione delle risorse effettivamente disponibili è stabilita con delibera di Giunta Regionale secondo i seguenti criteri:
  - a) 25% "contributi per lo start up" finalizzati ad agevolare la creazione di nuove manifestazioni ed eventi fieristici e nuove attività congressuali con svolgimento in regione Campania;
  - b) 25% "contributi per il consolidamento" finalizzati a sostenere attività fieristiche e congressuali già avviate, ma che necessitano di un rilancio per l'innovazione di processo o mercato;
  - c) 20% "contributi strutturali" finalizzati a potenziare e qualificare le strutture fieristiche e congressuali regionali inserite nel quadro nazionale di competizione settoriale o per realizzare progetti di qualificazione dei centri fieristici, progetti di ammodernamento delle infrastrutture e di delocalizzazione dei centri;
  - d) 15% "contributi per l'internazionalizzazione" per agevolare la trasformazione delle attività fieristiche e congressuali nazionali ad internazionali, rafforzare le attività fieristiche e congressuali internazionali, nonché valorizzare i quartieri fieristici ed i centri congressuali che svolgono attività internazionali con strutture e servizi dedicati qualificati;
  - e) 10% "contributi per la formazione e la certificazione" per favorire percorsi di formazione delle risorse umane operanti stabilmente nei settori delle fiere e dei congressi e processi di certificazione di qualità ed ambientale;
  - f) 5% "finanziamenti per l'e-fair e l'e-congress" per incentivare l'innovazione tecnologica delle attività fieristiche e congressuali e sviluppare il commercio elettronico ad esse legato.

#### ART. 18

##### REGOLAMENTO

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento regionale con il quale:
  - a) sono determinati i criteri per il riconoscimento delle qualifiche internazionale, nazionale e regionale ed i criteri che i Comuni dovranno adottare per le qualifiche di manifestazione fieristica-congressuale locale;

On. Andrea Cozzolino

- b) sono definite le modalità per la verifica periodica dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, della presente legge;
- c) è disciplinato il sistema di censimento delle manifestazioni internazionali e nazionali che si svolgono nel territorio regionale;
- d) è data attuazione alla disciplina del SIRFEC contenuta nell'articolo 14.

## ART. 19

### NORMA FINANZIARIA

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli o la modificazione di quelli esistenti, nella parte spesa del bilancio regionale, che saranno dotati dei finanziamenti necessari con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale.

## Art. 20

### ABROGAZIONI

- 1 E' abrogata la legge regionale 04/04/1995 n. 11 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche".

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.